# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2932

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ENNIO GRASSI, SANESE, SCALIA**

Norme in materia di risanamento tecnico-ambientale degli elettrodotti ad alta tensione

*Presentata il 19 luglio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che rimettiamo alla vostra attenzione tende a sanare un evidente contrasto fra la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992.

L'articolo 2 comma 3 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9, assoggetta gli elettrodotti ad alta tensione alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.

Occorre ricordare che in sede di X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati, venne presentato da alcuni onorevoli colleghi una richiesta di emendamento al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 9 del 1991, che, se accolto, avrebbe esplicitamente assoggettato alla valutazione di impatto ambientale ed a ripristino territoriale anche gli elettrodotti allora in corso di costruzione.

Tale richiesta era motivata dalle seguenti considerazioni:

1) sul versante della ricerca scientifica sempre maggiori erano le convergenze sulla valutazione di pericolosità dei campi elettromagnetici a bassa frequenza (generati dagli elettrodotti ad alta tensione) per la salute dei cittadini esposti;

2) sul versante tecnologico erano già disponibili soluzioni atte a ridurre, per esempio tramite interramento, l'impatto di queste infrastrutture;

3) era pertanto logico prevedere che gli elettrodotti ad alta tensione in via di costruzione fossero dotati di tutti gli accorgimenti tecnici conosciuti e il loro trac-

ciato fosse verificato in modo da garantire l'osservanza delle cautele suggerite dal mondo scientifico e medico.

Tale emendamento non venne recepito dalla Commissione.

Successivamente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 1992, anche a seguito di ulteriori studi, ricerche ed approfondimenti in merito, promossi anche da enti locali il cui territorio è interessato dal passaggio di linee elettriche ad alta tensione, si recepivano parzialmente le indicazioni delle più recenti ricerche scientifiche in merito, adeguando le distanze di rispetto dei fabbricati, adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, da qualunque conduttore delle linee e definendo i limiti di esposizione al campo elettrico e di induzione magnetica.

Sulla base di questi limiti di esposizione e delle nuove distanze di rispetto, con l'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, veniva stabilito che, nei tratti di linee elettriche esistenti dove non risultano rispettati i limiti e le distanze fissati, devono essere individuate azioni di risanamento.

Veniva altresì prescritto che entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (il termine scade il 21 novembre 1993), gli esercenti degli elettrodotti devono presentare al Ministero dell'ambiente una relazione contenente i criteri generali di intervento e i criteri di priorità scelti, mentre nei successivi dodici mesi devono presentare i progetti delle tratte di elettrodotti interessate al risanamento.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i programmi di risanamento debbono essere completati entro il 31 dicembre 2004.

Con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si compiva perciò un evidente passo in avanti nell'interesse della salute della popolazione esposta ai campi elettromagnetici, ed implicitamente si dava ragione alle argomentazioni sottese all'emendamento proposto all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in sede di X Commissione permanente della Camera dei deputati.

Il mancato recepimento dell'emendamento ha reso possibile, infatti, il completamento della costruzione di linee elettriche che, all'atto della loro messa in funzione, non garantivano il rispetto delle distanze fissate dal decreto del citato Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 1992.

È pertanto opportuno, per sanare una evidente contraddizione, prevedere che i tempi di risanamento per le linee completate a seguito dell'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9, siano più solleciti di quanto è ora previsto.

Si presenta, per le motivazioni sopra esposte, la seguente proposta di legge, che consta di un solo articolo.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I risanamenti dei tratti di linee elettriche esistenti dove non siano rispettati i limiti di cui all'articolo 4 e le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1992, la cui esecuzione sia stata completata in data posteriore alla data di entrata in vigore della legge 9 gennaio 1991, n. 9, saranno considerati prioritari nella relazione di cui al primo comma dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 e nella presentazione dei progetti di cui al secondo comma dell'articolo 7 del citato decreto.

2. I programmi di risanamento dei tratti di linee elettriche di cui al comma 1 dovranno essere completati entro il 31 dicembre 1996.